

COMUNE DI MONTE SAN MARTINO

COPIA DI DELIBERAZIONE
DELLA
GIUNTA COMUNALE

C.D.C. 43 032

DELIBERAZIONE NUMERO 91 DEL 02-12-2020

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL TRIBUNALE DI MACERATA PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'.-

L'anno duemilaventi il giorno due del mese di dicembre alle ore 12:00, nella Residenza Municipale in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

=====

| | | |
|---------------------------|----------------------------|----------|
| POMPEI MATTEO | Sindaco | P |
| ABBATI PIER-NICOLA | Asses.-Vice Sindaco | P |
| CARASSAI VALENTINA | Assessore | P |

=====

Assegnati n. 3 In carica n. 3 Presenti n. 3 Assenti n. 0

Partecipa in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE

Sig. ERCOLI PASQUALE

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. POMPEI MATTEO nella sua qualità di Sindaco ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 54 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, il quale consente al Giudice di applicare la pena del lavoro di pubblica utilità su richiesta dell'imputato, consistente nella prestazione di attività non retribuita a favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti e organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato;

VISTO l'art. 2, comma 1, del D.M. 26/03/2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del D.Lgs. 28/08/2000, n. 274, il quale stabilisce che l'attività non retribuita a favore della collettività si svolga sulla base di apposite convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del tribunale;

CONSIDERATO che il Comune di Monte San Martino rientra tra i soggetti pubblici indicati nell'art. 54 del suddetto decreto legislativo, e pertanto può essere destinatario di lavori di pubblica utilità;

TENUTO CONTO che:

- si riconosce il valore rieducativo e sociale per l'imputato che abbia commesso reati per i quali l'imputato può chiedere la sospensione del procedimento con messa in prova, ex articolo 168 bis del Codice Penale, anche nella prospettiva dell'affermazione della funzione rieducativa della sanzione afflitta ex art. 27 della Costituzione;
- si ritiene opportuno stipulare una convenzione con il Tribunale di Macerata per l'impiego di imputati con pena alternativa, consistente nello svolgimento di una attività di volontariato d'interesse sociale;

RITENUTO:

- di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, l'allegato schema di convenzione della durata di anni 5 (cinque) (allegato A) da sottoscrivere fra il Comune di Monte San Martino, nella persona del Sindaco -legale rappresentante- e il Tribunale di Macerata, per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità in attuazione degli art. 54 del D.lgs. 28 agosto 2000 n. 274, e dell'articolo 2 del D.M. 26 marzo 2001, con l'avvertenza che esso è gratuito e non costituisce rapporto di lavoro con l'Amministrazione Comunale, il cui unico onere sarà quello relativo alle spese per l'assicurazione degli stessi contro infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi (art. 2, comma 3 D.M. 26 marzo 2001);
- di determinare numero 1 (uno) i soggetti ammessi alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità presso il comune di Monte San Martino;
- di individuare il Segretario Comunale (o suo delegato), il soggetto preposto per il coordinamento e la gestione dei lavori di pubblica utilità e per il mantenimento dei contatti con il Tribunale di Macerata;
- di trasmettere copia del presente provvedimento al Tribunale di Macerata;

VISTA la competenza deliberativa per l'approvazione dell'atto, secondo il disposto dell'articolo 48 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTI i pareri favorevoli, allegati al presente atto, relativi alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento, espressi dagli Uffici competenti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

CON voti unanimi favorevoli legalmente espressi;

D E L I B E R A

1. DI RICHIAMARE e approvare le premesse alla narrativa che costituiscono parte integrante sostanziale del presente dispositivo.

2. DI APPROVARE, quale parte integrate e sostanziale del presente provvedimento lo schema di convenzione in allegato A, della durata di anni 5 (cinque), da sottoscrivere fra il Comune di Monte San Martino nella persona del Sindaco -legale rappresentante- e il Tribunale di Macerata, per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità in attuazione degli artt. 54 D.lgs. 28 agosto 2000, e per le fattispecie previste dall'art. 168 bis del Codice Penale, con l'avvertenza che lo stesso è gratuito e non costituisce rapporto di lavoro con l'Amministrazione Comunale, il cui unico onere sarà quello relativo alle spese per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alle responsabilità civile verso terzi (art. 2, comma 3 D.M. 26 marzo 2001.)

3. DI DETERMINARE nel numero di 1 (uno) i soggetti ammessi alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità presso il Comune di Monte San Martino.

4. DI INDIVIDUARE il Segretario Comunale (o suo delegato) il soggetto preposto all'attività di coordinamento e la gestione dei lavori di pubblica utilità per conto dell'Ente e per il mantenimento dei contatti con il Tribunale di Macerata.

5. DI DEMANDARE al Sindaco, nella veste di legale rappresentante, la sottoscrizione della presente convenzione.

6. DI DARE COMUNICAZIONE della presente deliberazione ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'articolo 125 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, contestualmente alla pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio on-line ai sensi dell'articolo 32, comma 1, la legge 69/2009.

7. DI APPROVARE, con separata e unanime votazione favorevole, l'immediata esecutività della deliberazione, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.lgs. 267/2000, considerata l'urgenza di provvedere in merito.

Tribunale di Macerata

Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 168 bis cp, art. 4645 bis cpp e art. 2 co.1 DM 8/06/2015 n.88 del Ministro della Giustizia.

PREMESSO

Che nei casi previsti dall'art. 168 bis del codice penale, su richiesta dell'imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall'Ufficio di esecuzione penale esterna, subordinato all'espletamento di una prestazione di pubblica utilità;

che ai sensi dell'art. 168 bis, co.3 il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato;

che ai sensi dell'art. 8 della legge 28/04/2014 n. 67 e dell'art. 2 co.1 del DM 8 giugno 2015, n.88 del Ministro della Giustizia, l'attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministro della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art.1 co.1 del citato decreto ministeriale;

che il Ministro della giustizia ha delegato i presidenti dei tribunali a stipulare le convenzioni previste dall'art. 2 co.1 del DM 88/2015, per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell'art. 168 bis c.p.;

che l'Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento;

ciò premesso

Tra il Ministero della Giustizia, che interviene nella persona del dott. _____
Presidente del Tribunale di Macerata, giusta delega di cui all'atto in premessa, e l'Ente
nella persona del legale rappresentante _____ nato a _____ il
_____,

si conviene e si stipula quanto segue:

art.1

l'ente consente che n. _____ soggetti svolgano presso la propria struttura l'attività non retribuita in favore della collettività, per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 168 bis codice penale.

L'ente informerà periodicamente la cancelleria del tribunale e l'ufficio di esecuzione penale esterna, sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso i propri centri per favorire l'attività di orientamento e avvio degli imputati al lavoro di pubblica utilità e indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.

Art.2

I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presteranno, presso le strutture dell'ente le attività, rientranti nei settori di impiego indicati nell'art.2 co.4 del DM n. 88/2015. L'Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell'elenco delle prestazioni, alla cancelleria del tribunale e all'ufficio di esecuzione penale eterna.

Art.3

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento e dall'ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle

elencate nel citato art. 2 co.4 DM n. 88/2015, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.

L'ufficio di esecuzione penale esterna, che redige il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze dell'imputato e dell'ente, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l'esecuzione dell'attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del giudice competente.

Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto dall'Ente di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal DM 88/2015 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo e messa alla prova.

Art. 4

L'ente garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81.

Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità, è a carico dell'ente, che provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.

Art.5

L'ente comunicherà all'UEPE il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa degli imputati, e di impartire le relative istruzioni.

I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all'ufficio esecuzione penale esterna incaricato del procedimento, l'eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova, e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.

Segnaleranno, inoltre con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art.3 co.6 del DM. 88/2015. In tale caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell'art. 464 quinquies del C.P.P.

L'Ente consentirà l'accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell'Ufficio di esecuzione penale esterna incaricati di svolgere l'attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché la visione e l'eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronico, che l'ente si impegna a predisporre.

L'Ufficio di esecuzione penale esterna informerà l'ente sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l'andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti inseriti.

L'Ente si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti all'ufficio di esecuzione penale esterna.

Art.6

I referenti indicati all'art. 5 della convenzione, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti l'assolvimento degli obblighi dell'imputato all'Ufficio di esecuzione penale esterna, che assicura le comunicazioni all'autorità giudiziaria competente, con le modalità previste dall'art. 141 ter, commi 4 e 5, del decreto legislativo 28 luglio 1988 n. 271.

Art.7

In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del ministero della giustizia, o del presidente del tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte al funzionamento dell'ente. L'ente potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all'art. 9, in caso di cessazione dell'attività.

Art.8

Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell'ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività di lavoro, l'ufficio di esecuzione penale esterna informa tempestivamente il giudice che ha disposto la sospensione del processo con la messa alla prova, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 4 co.3 del DM n. 88/2015.

Art.9

La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova.

Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell'elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria del Tribunale;

viene inviata, inoltre, al Ministero della Giustizia- Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria – Direzione Generale degli Affari Penali nonché all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna competente.

Macerata, li

Il rappresentante dell'Ente

Tribunale

Il Presidente del

IL PRESIDENTE
F.to POMPEI MATTEO

IL SEGRETARIO
F.to ERCOLI PASQUALE

Prot. N.

li, 10-12-20

Della sujestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Il Segretario
F.to ERCOLI PASQUALE

E` copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza municipale, li

Il Segretario
ERCOLI PASQUALE

La sujestesa deliberazione è divenuta esecutiva:

- [] in seguito alla pubblicazione all'Albo Pretorio di questo comune dal 10-12-20 al senza reclami;
- [] in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.L.vo 18/08/2000, n.267.

Il Segretario
F.to ERCOLI PASQUALE